



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

Il sottoscritto dott. Raffaele Immella, Segretario comunale di San Vincenzo;

Visti gli atti d'ufficio;

C E R T I F I C A

- che l'avviso prot. 185 del 23/4/1986, riguardante la pubblicazione ed il deposito della deliberazione C.C. n. 127 del 18/4/1986, e relativi allegati con oggetto "Integrazione N.T.A. del P.R.G. zone D9C - art. 28" è stato pubblicato per 10 gg. consecutivi all'albo pretorio di San Vincenzo dal 23/4/1986;
- che lo stesso avviso è stato pubblicato sul FAL di Livorno il 29/4/1986 pag. 187 n. 32;
- che lo stesso avviso è stato trasmesso ai Comuni limitrofi ed alla Provincia di Livorno e affisso in luoghi di pubblico interesse;
- che nei 20 gg. successivi alla data di inserzione sul FAL, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 17/6/1986

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr. Raffaele Immella)

to di Firenze, Distretto della Toscana, Zona di Livorno - è autorizzato a costruire e ad eseguire le linee elettriche in cavo sotterraneo:

— 15 Kv da cabina BAR KING a cabina IMMOTER;

— 220/380 V. in uscita dalle suddette cabine attraverso il territorio del comune di Castagneto Carducci.

ART. 2) - ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 18.3.1965 n. 342 la presente autorizzazione ha efficacia di pubblica utilità, nonché di indifferibilità ed urgenza;

ART. 3) - i lavori dovranno essere ultimati entro 5 anni dalla data della presente deliberazione;

ART. 4) - le espropriazioni dovranno essere iniziate entro 18 (diciotto) mesi dalla predetta data e condotte a termine entro 5 (cinque) anni dalla data stessa. Entro 12 (dodici) mesi dalla data della delibera IENEL - Compartimento di Firenze, Distretto della Toscana, Zona di Livorno - dovrà presentare alla Regione Toscana, a norma dell'art. 116 del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, i piani particolareggiati di esecuzione descrittivi di ciascuno dei beni rispetto ai quali è necessario procedere nella costruzione della linea a termine della Legge 25.6.1865 n. 2359 e successive modificazioni;

ART. 5) - le opere oggetto della presente autorizzazione dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche che previste nel progetto allegato alla domanda in data 27.10.1983 e dovranno essere collaudate dall'Ufficio del Genio Civile di Livorno.

ART. 6) - l'autorizzazione s'intende accordata con salvezza dei diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 120 del citato T.U. 11.12.1933 n. 1775.

In conseguenza IENEL - Compartimento di Firenze - Distretto della Toscana - Zona di Livorno - viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere in questione, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi

che si ritenessero danneggiati;

ART. 7) - IENEL - Compartimento di Firenze - Distretto della Toscana - Zona di Livorno, resta obbligato ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio delle linee, tutte quelle opere nuove o modifichie che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempimento;

ART. 8) - tutte le spese inerenti alla presente autorizzazione sono a carico dell'IENEL - Compartimento di Firenze, Distretto della Toscana, Zona di Livorno a norma della legge 15.11.1973 n. 765.

L'ingegnere Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Livorno è incaricato a dare esecuzione a quanto disposto con la presente deliberazione che sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul Foglio Annunzi Legali della provincia di Livorno.

IL SEGRETARIO
F.ito Carosi

Copia conforme per estratto
Il Dirigente Responsabile
(dr. Ing. A. Kazaniti)

377

A PAGAMENTO
COMUNE DI LIVORNO
UFFICIO CONTRATTI
DEPOSITO DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI TERRENI POSTI ALL'INTERNO DI VIA F.LLI DEL CONTE.

IL SINDACO

Visita la legge Urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e la L.R. 31.12.1984 n. 74, in particolare l'art. 12,

rende noto

è da oggi depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Livorno, Ufficio Contratti, per la durata di trenta giorni consecutivi, a liberazione del pubblico, il piano di lottizzazione dei terreni, posti internamente alla Via F.Lli Del Conte (Anzignano), destinati dal vigente P.R.G., ad uso residenziale Zona C.30, di proprietà dei signori Grossi, Cantini ed altri, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 914 del 19 Dicembre 1985.

Chiunque ne abbia interesse, può prenderne visione e presentare eventuali osservazioni od opposizioni (redatte in duplice copia, di cui una

in carta bollata) nel termine perentorio dei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito.
Livorno, li 22 Aprile 1986

IL SINDACO
Benvenuti

378

A PAGAMENTO
COMUNE DI LIVORNO
UFFICIO CONTRATTI
DEPOSITO DI PIANO DI LOTTIZZAZIONE DI TERRENI POSTI IN VIA CHIABRERA.

IL SINDACO

Visita la legge Urbanistica 17.8.1942 n. 1150 e la L.R. 31.12.1984 n. 74, in particolare l'art. 12,

rende noto

è da oggi depositato presso la Segreteria Generale del Comune di Livorno, Ufficio Contratti, per la durata di trenta giorni consecutivi, a liberazione del pubblico, il piano di lottizzazione dei terreni, posti in Via Chibrera, destinati dal vigente P.R.G., a Zona D.31 per la piccola e media industria ed artigianato, di proprietà dei signori Brunno e Lancioto Bonaccorsi, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23 Gennaio 1986.

Chiunque ne abbia interesse può prenderne visione e presentare eventuali osservazioni od opposizioni (redatte in duplice copia, di cui una in carta bollata) nel termine perentorio dei trenta giorni successivi alla scadenza del periodo di deposito.
Livorno, li 22 Aprile 1986

IL SINDACO
Benvenuti

379

A PAGAMENTO
COMUNE DI SAN VINCENZO
Provincia di Livorno
IL SINDACO

Visita la deliberazione C.C. n. 127 del 18.4.1986 con la quale è stata adottato il progetto di integrazione alle N.T.A. sottosezione D9C ai sensi dell'art. 9 comma 3.o della L.R.T. n. 74/1984;

Visita la legge regionale Toscana n. 74/1984 in cui si stabiliscono le procedure di approvazione della variante di cui trattasi;

Visi gli artt. 6 e 7 della L. 162/167 e successive modifichie ed integrazioni;

AVVISA

che da oggi e per 10 (dieci) giorni consecutivi la deliberazione consistente n. 127 del 18.4.1986 e relativi allegati riguardante l'adozione del progetto di integrazione alle N.T.A. sottosezione D9C del P.R.G., rimarrà depositata presso la Segreteria comunale - Ufficio Urbanistica, in libera visione del pubblico;

che nei 20 (venti) giorni successivi alla data di inserzione nel F.A.L. di Livorno dell'avviso di deposito, potranno essere presentate motivate osservazioni ai sensi di legge.

Copia del presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul F.A.L. di Livorno, trasmesso ai Comuni dell'Associazione Intercomunale, nonché diffuso con manifestini nei luoghi di maggiore frequenza del pubblico.

Dalla Residenza Municipale, addì 23 Aprile 1986

IL SINDACO
(Loriano Mencarelli)

ANNUNZI GRATUITI

380 - GRATUITA

N. 0893.14.7 GAB

IL PREFETTO

DELLA PROVINCIA DI LIVORNO
CONSIDERATO che nei giorni di seguito indicati, si è verificata l'assunzione dal lavoro, per motivi sindacali, del personale delle dipendenze della azienda di credito sottoindicata:

BANCO DI NAPOLI - Sede di Livorno - sciopero del 18.4.86

VISTA la nota n. 3516 in data 15 Aprile 1986 con la quale il Direttore della Sede di Livorno della Banca d'Italia chiede l'emanazione del decreto prefettizio determinante il periodo in cui si è verificato l'evento eccezionale che ha dato luogo alla chiusura degli sportelli della agenzia della VISTO l'art. 2 del D.L. 15.1.1948 n. 1;

DECRETA

ai sensi e per gli effetti del D.L. 15.1.1948, n. 1, è riconosciuta causata da eventi eccezionali la chiusura della agenzia dell'azienda di credito specificata in narrativa.

Il presente decreto verrà pubblicato sul F.A.L. della Provincia, sarà comunicato alla Azienda di Credito cui si riferisce, dal Direttore della Sede del-



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

185

I L S I N D A C O

Vista la deliberazione C.C. n. 127 del 18/4/1986 con la quale è stata adottato il progetto di integrazione alle N.T.A. sottozone D9C ai sensi dell'art. 9 comma 3° della L.R.T. n. 74/1984;

Vista la legge regionale Toscana n. 74/1984 in cui si stabiliscono le procedure di approvazione della variante di cui trattasi;

Visti gli artt. 6 e 7 della L. 162/167 e successive modifiche ed integrazioni;

AVVISA

- che da oggi e per 10 (dieci) giorni consecutivi la deliberazione consiliare n. 127 del 18/4/1986 e relativi allegati riguardante l'adozione del progetto di integrazione alle N.T.A. sottozone D9C del P.R.G., rimarrà depositata presso la Segreteria comunale - Ufficio Urbanistica, in libera visione del pubblico;
- che nei 20 (venti) giorni successivi alla data di inserzione nel F.A.L. di Livorno dell'avviso di deposito, potranno essere presentate motivate osservazioni ai sensi di legge,

Copia del presente avviso verrà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune, sul F.A.L. di Livorno, trasmesso ai Comuni dell'Associazione Intercomunale, nonché diffuso con manifestini nei luoghi di maggiore frequenza del pubblico.

Dalla Residenza Municipale, addì **23 APR. 1986**



IL SINDACO
(Loriano Mencarelli)

Loriano Mencarelli

COMUNE DI SAN VINCENZO
Provincia di Livorno

PUBBLICATO dal 23-4-86
al 7-5-86

S. Vincenzo, li _____



IL VESCO COMUNALE

[Signature]



COMUNE DI SAN VINCENZO

C.A.P. 57027

PROVINCIA DI LIVORNO

N. 5492 di Prot.
(Da citare nella risposta)

Li 22 APR. 1986

Risposta a nota del N.

OGGETTO: Pubblicazione avviso di deposito integrazione

N.T.A. del P.R.G.

SPETT.LE REDAZIONE F.A.L.

Allegati n.

Prefettura di

ESPRESSO

L I V O R N O

- R. Noccioli - Firenze

In allegato come da accordi telefonici
intercorsi, si rimette per la pubblicazione
sul F.A.L. del 29/4/1986 copia dell'avviso
di deposito dell'integrazione alle N.T.A.
del P.R.G.

Ringraziando anticipatamente, colgo
l'occasione per distintamente salutare.



SEZIONE URBANISTICA

IL DIRIGENTE

(Geom. Cosimi Paolo)

Cosimi Paolo



COMUNE DI SAN VINCENZO

PROVINCIA DI LIVORNO

*565
firmo al 28/3/87*

I L S I N D A C O

VISTA la nota prot. 18617/SV del 30.01.1987 della Regione Toscana con la quale si comunica l'approvazione della variante al P.R.G. per le zone D9C, alberghi esistenti;

VISTA la deliberazione G.R.T. n. 12087 del 10.12.1986;

VISTI gli atti d'ufficio

A V V I S A

che ai sensi dell'art. 10 L. 17.08.1942 n. 1150 è depositata presso la Segreteria Comunale - Ufficio Urbanistica - la deliberazione G.R.T. n. 12087 del 10.12.1986 e relativi allegati con la quale è stata approvata la variante al P.R.G. adottata dal Consiglio Comunale con deliberazione n.127 del 18.04.1986 relativa alle zone D9C.

Dalla Residenza Municipale, addì 19.02.1987

IL SINDACO

(Loriano Mencarelli).

Mencarelli



COMUNE DI SAN VINCENZO
Provincia di Livorno

PUBBLICAZIONE dal

28/12/86

al

28/3/87

S. Vincenzo, li

28/12/86



IL NESSO COMUNALE

[Signature]

dicembre 1984 n. 74, la variante al P.R.G. del Comune di Sansepolcro adottata dal Comune suddetto con delibera di G.M. n. 309 del 12.7.1985 ratificata con delibera di C.C. n. 163 del 31.8.1985, con gli stralci di cui al parere della C.R.T.A. del 28.5.1986, parere che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

- Relazione tecnica
- Tav. 3 - Variante Tevere - S. Fiora.

Il Segretario
f.to: MAYER

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

DELIBERAZIONE 10 dicembre 1986 n. 12087.

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge Regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di S. Vincenzo. Variante all'art. 28 delle N.T.A. del P.R.G. Determinazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1984 n. 74, la variante alle N.T.A. del P.R.G. del Comune di S. Vincenzo adottata con delibera di C.C. n. 127 del 18.4.1986;

2) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

- Relazione illustrativa
- estratto N.T.A. art. 28 - Stato modificato.

Il Segretario
f.to: MAYER

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

DELIBERAZIONE 10 dicembre 1986 n. 12088.

Legge 17.8.1942 n. 1150 e successive modificazioni. Legge Regionale 3.7.1972 n. 17. Comune di Radicondoli. Variante al R.E. con annesso P.d.F. Art. 5 L.R. n. 59/80. Determinazioni finali.

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*)

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 12 della legge 6 agosto 1967 n. 765, la variante al R.E. con annesso

P.d.F. del Comune di Radicondoli redatta ai sensi dell'art. 5 della L.R. 21.5.1980 n. 59, adottata con deliberazione consiliare n. 81 del 27.7.1984 nella versione degli atti integrati e modificato con deliberazione consiliare n. 114 del 29.7.1986 e con le modifiche di cui in narrativa;

2) di decidere in merito alle osservazioni come specificato in narrativa;

3) di dare mandato al Presidente della Giunta di vistare, quale parte integrante del presente provvedimento, i seguenti atti:

- Relazione illustrativa
- Planimetria di progetto scala 1:500
- Norme specifiche
- Norme tecniche di attuazione.

Il Segretario
f.to: MAYER

Il Presidente
f.to: BARTOLINI

DELIBERAZIONE 10 dicembre 1986 n. 12111.

Legge 5.8.1975 n. 412. Comune di Pisa. Lavori di completamento scuola media di Barbaricina. Pagamento 3.o stato di avanzamento. Reiscrizione in bilancio di residui perenti.

LA GIUNTA REGIONALE

(*Omissis*)

DELIBERA

— di liquidare in favore del comune di Pisa il pagamento della somma di L. 32.348.280, corrispondente al terzo ed ultimo stato di avanzamento dei lavori di completamento della scuola media di Barbaricina, mediante deposito nell'apposito conto corrente intestato all'Ente medesimo presso il relativo tesoriere;

— di apportare agli stati di previsione della spesa del bilancio corrente, competenza e cassa per analogo importo le seguenti variazioni:

In diminuzione

Cap. 50240 Fondo di riserva per
spese obbligatorie L. 32.348.280

In aumento

Cap. 16600 Finanziamento opere di
edilizia scolastica (L.R.
412/75) (Fin. statale) L. 32.348.280

— al pagamento della suddetta somma di Lire 32.348.280 può farsi fronte mediante imputazione sul cap. 16600 del bilancio del corrente esercizio imputato con la variazione di cui al precedente punto (imp. n. 3010);

— di comunicare il presente provvedimento al Consiglio Regionale ed alla Commissione di Controllo di

Ritenuto a tal proposito riaffermare che in conformità alla delibera del C.C. n.314 del 29.12.1983 "Piano Regolatore Generale - Variante edifici destinati ad albergo e/o "pensione" approvata dalla Regione Toscana, gli edifici destinati alla ricezione turistica alberghiera sono vincolati a tale destinazione d'uso, per salvaguardare e mantenere l'attuale livello di ricezione alberghiera;

Vista la sentenza del T.A.R. Toscano del 5.12.1985 n°344 la quale precisa che: il "vincolo può essere legittimamente "introdotto in quanto siano al contempo previste apposite "norme per la rimozione del vincolo" stesso;

Ritenuto peraltro che già dalla relazione alla variante al P.R.G. risultava che tale vincolo era posto in via temporanea in attesa della realizzazione dei nuovi impianti turistici previsti dal P.R.G.;

che peraltro appare corretto e meritevole di essere accolto il principio generale affermato dal Tribunale Toscano;

che è quindi opportuno che la N.T.A. nella parte relativa alle sottozone D9C debba essere integrata aggiungendo il seguente comma: "Per lo svincolo dall'attuale destinazione d'uso l'avente titolo potrà presentare domanda al Sindaco "motivando e fornendo prove adeguate, ai sensi dell'art. 8 "comma 5, L. 17.5.83 n°217, della non convenienza "economico-produttivo della attività in relazione alle "caratteristiche del fabbricato e della zona."

Ricordato che ai sensi del comma 6° dell'art. 8 della legge 17.5.83 n°217 dovrà essere la Regione con propria legge, a fissare criteri e modalità per la rimozione del vincolo di destinazione e che pertanto in attesa di tale legge quanto deliberato con la presente è da ritenersi transitorio.

Visto l'art. 9 comma 3° della L.R.T. n°74 del 31.12.84

Con voti

DELIBERA

1) di aderire all'orientamento espresso dal TAR della Toscana in materia di vincolo di destinazione alberghiera e più in generale di vincolo di attività economico-produttive in strutture ricettive;

2) di integrare la normativa tecnica di attuazione del P.R.G. per la parte relativa alle sottozone D9C come segue:

"Le sottozone D9C nelle quali sono ubicati gli immobili esistenti destinati alle attività produttive di servizi per l'ospitalità - sensi della L.R. n.78 del 27.10.1981.

"Sono consentiti interventi di manutenzione, restauro, ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, compresa la demolizione e ricostruzione, con le modalità indicate nel successivo art. 57 delle presenti norme.

"Gli edifici ed i rispettivi lotti di terreno sono obbligati al mantenimento della destinazione attuale come sopra

"indicata.

"Per lo svincolo dell'attuale destinazione d'uso l'avente

"diritto potrà presentare domanda al Sindaco motivando e

"fornendo prove adeguate, ai ~~sc~~^{sensi} dell'art. 8 comma 5, L.

"17.5.83 n°217, della non convenienza economica della

"attività in relazione alle caratteristiche del fabbricato e

"della zona".

3) di dare atto che la presente deliberazione ha valore

regolamentare transitorio in attesa che la Regione Toscana

con propria legge fissi criteri e modalità di rimozione del

vincolo ai sensi del comma 6° dell'art. 8 della legge

217/1983.

